## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE denominata "L'Arte Rapsodica"

ARI. 1 – (Denominazione e sede)
1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata: <b>«L'Arte Rapsodica»</b> con sede in via San Vincenzo nr. 22, nel Comune di
Noicattaro
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici
competenti
ART. 2 - (Finalità)
1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale nei
confronti degli associati e dei terzi nei settori della cultura e dell'arte, con particolare riferimento all'ambito musicale.
2. L'associazione ha come scopo di diffondere la cultura musicale, promuovendo iniziative d'animazione ed
educazione musicale, dirette a sviluppare, nell'ambito principalmente del proprio territorio, la conoscenza dell'arte musicale fra i cittadini.
Per il raggiungimento delle proprie finalità:
a) L'Associazione potrà dare vita ad iniziative specifiche come laboratori, stages, mostre, corsi, seminari e
manifestazioni varie, aventi come oggetto la musica
b) L'Associazione darà vita ad un gruppo vocale e strumentale di musica allo scopo di contribuire alla valorizzazione del patrimonio musicale ed artistico, anche attraverso collaborazioni con altri enti e associazioni, cantanti e altri interpreti musicali ed artistici.
c) L'Associazione si propone di attuare rassegne musicali ed artistiche in genere, principalmente nel territorio
regionale d'appartenenza eseguendo, altresì, un proprio repertorio
d) L'Associazione si propone di dare vita ad una scuola artistico-musicale, istruendo, in particolare, giovani allievi, per divulgare la conoscenza della musica in genere e della musica lirica in particolare e per creare
momenti di ritrovo e aggregazione.
e) L'Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari,
esistenti o da costituire
f) L'Associazione, al suo interno, potrà costituire dei gruppi artistico-musicali, aventi finalità divulgative. L'Associazione potrà partecipare a gare e concorsi musicali e canori e potrà attuare iniziative ricreative,
culturali e artistiche correlate allo scopo sociale
g) L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità
e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad
eccezione di quelle a esse direttamente connesse
h) L'associazione potrà conseguire altri scopi di promozione sociale
4. Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in
forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali
dell'associazione la stessa potrà, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e
gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di
lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati
avoire date norm of dipendente, direct recorrends di propri association
ART. 3 - (Soci)
1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo
3. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
4. Ci sono 4 categorie di soci: <b>ordinari</b> (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);
volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in
modo personale e gratuito); <b>sostenitori</b> (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie

straordinarie); <b>benemeriti</b> (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione)
5. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei
6. La quota associativa è intrasmissibile
ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)
1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese
effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata
interno
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale,
volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali
ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)
1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni
dell'interessato
ART. 6 - (Organi sociali)
1. Gli organi dell'associazione sono: Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, Presidente;
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito
ART. 7 - (Assemblea)
1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci
2. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante
avviso scritto o qualsiasi forma di comunicazione della quale siano comprovabili la spedizione e il ricevimento, da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno la metà dei soci o quando il Consiglio direttivo lo
ritiene necessario
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello
statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi
ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)
1. L'assemblea deve: approvare il rendiconto consuntivo e preventivo; fissare l'importo della quota sociale
annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approvare l'eventuale
regolamento interno; eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; deliberare su quant'altro demandatole per
legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo
ART. 9 - (Validità Assemblee)
1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il
numero dei presenti, in proprio o in delega
Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per
delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con
decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto
favorevole di ¾ dei soci
ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia
ART. 11 - (Consiglio direttivo)
<ol> <li>Il consiglio direttivo è composto da numero 3 (tre) membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti</li> <li>Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Esso delibera a</li> </ol>
maggioranza dei presenti
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente
demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il
rendiconto consuntivo e preventivo
5. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per altri
mandati
ART. 12 - (Presidente –Vice Presidente)
1. Il Presidente, eletto dall'assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza
dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio
direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie
2. Al Presidente spetta la firma sociale di fronte a terzi e in giudizio, dà esecuzione alle delibere del Consiglio
Direttivo e a quelle dell'assemblea degli Associati
3. In particolare compete al Presidente:
a)predisporre le linee generali del programma delle attività annuali e a medio termine dell'associazione; b) Redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
c) vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
d) determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale
individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
e) emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione
4. Il Vice presidente, scelto fra i componenti del Consiglio Direttivo, collabora con il Presidente nei compiti a
lui delegati. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente ne assolve tutte le
prerogative
Art.13 – (Tesoriere-Segretario)
1. Al Tesoriere sono demandati i compiti di svolgere tutte le attività di natura finanziaria, curare la tenuta del registri e libri contabili, eseguire le operazioni finanziarie deliberate dal Consiglio Direttivo, incassare le quote
associative, predisporre i rendiconti e i preventivi, sorvegliare sul buon impiego dei fondi e tenere al corrente il
Consiglio Direttivo e l'assemblea degli Associati sull'andamento finanziario dell'Associazione
2. Il Segretario svolge, o sovrintende allo svolgimento di tutte le attività tipiche della segreteria; cura i rapporti con gli Associati e con terzi, in conformità alle indicazioni del Presidente. Inoltre, redige i verbali delle
assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo
assemblee e delle Humoni dei Consigno Direttivo
ART. 14 - (Risorse economiche)
1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: quote e contributi degli associati; eredità
donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche
finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi
dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali
dell'associazionismo di promozione sociale
2. Il proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.
riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

4. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali
ART. 15 - (Rendiconto economico-finanziario)  1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene la previsioni di spesa e di entrata per l'ospessizio appuale successivo.
contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo
ART. 16 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)  1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art.9
2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge
ART. 17 - (Disposizioni finali)  Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia